

REGIONE DEL VENETO

ULSS3
SERENISSIMA

Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
U.O.C. Servizio Sanità Animale, SVET-A

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Quinto di Treviso (TV)

VISTO il Dispositivo "Influenza Aviaria- misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Quinto di Treviso (TV), Prot. 0203156/24 del 06/11/2024, emesso dal Direttore del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda ULSS 2, assunto a nostro protocollo con il n. 0214891 del 06/11/2024;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il D.L.gs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.L.gs. 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento UE 2020/687 "Deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni", l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a n. 50 volatili, anche a seguito di valutazione del rischio alla quale concorrono i risultati dei controlli eseguiti dal personale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

Tenuto conto che, con Delibera del Direttore Generale n. 1851 del 08/11/2021 dell'Azienda ULSS 3 si delega il Direttore della U.O.C. Sanità Animale SVET-A ad emanare disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti in cui si verificano emergenze veterinarie di tipo epidemico;

Il Direttore della U.O.C. Sanità Animale

DISPONE

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza (ZS) con un raggio di 10 Km dal luogo di detenzione dei volatili sede di focolaio nel Comune di Quinto di Treviso (TV). La zona di sorveglianza, meglio evidenziata nella mappa rappresentata nell'**Allegato A**, comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza (ZS) di cui al punto precedente, si applicano le seguenti misure:

I) l'invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio, in modo da poter assicurare gli accertamenti ed eventuali campionamenti dovuti;

II) è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZS di nostra competenza territoriale;

III) sono vietate le fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;

IV) chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici. In ZS è consentito l'allevamento all'aperto, per gli allevamenti inferiori a n.250 capi, esclusivamente con installazione di reti di copertura orizzontali;

V) l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti ZS di nostra competenza territoriale, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "*Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZP e ZS con deroga prevista dall'art. 23 del Reg. (UE) 2020/687*" riportato in **Allegato C**; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento.

Le validazioni dei Documenti di Accompagnamento di tutte le specie e tipologie vengono effettuate dai Servizi Veterinari previa una comunicazione della mortalità giornaliera negli ultimi 3 giorni effettuata almeno 48 ore prima e non più di 72 ore dalla movimentazione.

I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in Zona di Protezione (ZP) e ZS; ove ciò non sia possibile, potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione, in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;

VI) il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

VIII) le movimentazioni di uova per il consumo umano da stabilimenti sono consentite ove destinate ad un centro di imballaggio o ad uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687 o per la vendita diretta a condizione che avvenga senza l'accesso degli acquirenti all'area di allevamento;

IX) gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, come già previsto dal Decreto Ministeriale 30 maggio 2023;

X) sono fatte salve le misure disposte dal Ministero della Salute, con il provvedimento prot. 0031296-22/10/2024-DGSAF e la nota Regionale prot. 0547257 del 24 ottobre 2024, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione ed eventuali altri dispositivi che venissero emanati in modifica o sostituzione dello stesso;

Inoltre, gli operatori assicurano che:

- gli animali delle specie sensibili all'influenza aviaria siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
- venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
- siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
- chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

La UOC di Sanità Animale dell'Azienda ULSS 3, territorialmente competente, verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in ZS siano applicate le misure sopra indicate.

La UOC di Sanità Animale dell'Azienda ULSS3 effettua il censimento del pollame e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfolementi, svuotamenti) ove consentiti.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta e già avvenute in data 01/11/2024: termine delle misure fissato al giorno 01/12/2024.

STABILISCE

che i contravventori alle presenti disposizioni siano puniti a termini di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;


che i veterinari della UOC sanità Animale competente per territorio siano incaricati della vigilanza e del controllo delle misure del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà inviato ai Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e ai Servizi Veterinari dell'ULSS 2 e ULSS 6 interessati per territorio di competenza alla istituenda Zona di Sorveglianza

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE della UOC SANITA' ANIMALE
Dott. Stefano Zelco

ALLEGATO A



Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147 – Centralino: 041 260 71 11 – E-mail: azienda.sanitaria@auls3.veneto.it
 PEC: protocollo.auls3@pecveneto.it – Casella postale 142 – Internet: www.auls3.veneto.it – Cod. Id. Azienda 050-503 – Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273
 Comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo

ALLEGATO B

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
037VE049	SCORZE'	VE
037VE216	SCORZE'	VE
037VE016	SCORZE'	VE
037VE311	SCORZE'	VE
037VE307	SCORZE'	VE
037VE313	SCORZE'	VE
037VE308	SCORZE'	VE
021VE176	MARTELLAGO	VE
026VE221	NOALE	VE
026VE231	NOALE	VE
026VE213	NOALE	VE

ALLEGATO C

PROCEDURE E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER L'INVIO DI POLLAME VIVO O DA MACELLO PROVENIENTE DA STABILIMENTI PRESENTI IN ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA CON DEROGA PREVISTA DALL'ART. 23 DEL REG. (UE) 2020/687

L'invio degli animali al macello deve essere prontamente comunicato all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

i.) almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Per i carichi successivi: campionamento sugli animali morti (con un massimo di 10 soggetti deceduti, se presenti) ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.

ii.) per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali, privilegiando soggetti deceduti o malati per capannone da ripetere ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione;

iii.) il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.